

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA – LOTTO II RCP

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO	Comune di Bevagna Corso Matteotti, 58 06031 Bevagna - PG
P.IVA	00450620547

1	<h3>Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7</h3> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 1.7, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)</p>
----------	---

	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
	Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)	3 punti
	Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)	5 punti
	Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)	7 punti
	Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)	10 punti

2	<h3>Cessazione anticipata – Art. 1.9</h3> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 1.9, la seguente clausola: E’ data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso È facoltà del Concorrente:</p>
----------	--

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato) 0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato) 5 punti

3	Massimali – Art. 2.2 Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede come limite di massimo di indennizzo un importo di Euro 3.000.000,00 per sinistro, in aggregato annuo e per corresponsabilità, è facoltà del Concorrente proporre un importo superiore del suddetto limite di indennizzo. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 1.000.000 (ad esempio Euro 4.000.000, Euro 5.000.000, Euro 6.000.000, Euro 7.000.000, Euro 8.000.000 ecc.).
Massimale: Euro	PUNTEGGIO MASSIMO 15 punti

4	Franchigia – Art. 2.2 Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede una franchigia di Euro 3.000,00 per sinistro, è facoltà del Concorrente proporre una riduzione della suddetta franchigia fino all'eliminazione della stessa. (barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Franchigia offerta)
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 3.000) 0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 2.000) 7 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 1.000) 10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D nessuna franchigia) 15 punti

5.	GARANZIA POSTUMA: 5 anni <p style="text-align: center;">Postuma – Art. 2.4</p> Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'ultimo comma, relativamente alla postuma, la seguente previsione: La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi in caso di sostituzione della clausola con la seguente: <i>La presente garanzia postuma opererà in differenza di limiti e condizioni, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi</i> (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)
-----------	---

	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
	Ipotesi B (sostituzione della clausola come segue: <i>La presente garanzia postuma opererà in differenza di limiti e condizioni, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi)</i>	15 punti

Firma (Società offerente/mandataria)

.....